



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7125 del 2019, proposto da Sonia Bicchielli, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formaz, Commissione del Corso-Concorso Nazionale per Titoli ed Esami Finalizzato al Reclutamento di Dirigenti Scolastici Presso, Sottocommissione n. 12 del Corso-Concorso Nazionale per Titoli ed Esami Finalizzato al Reclutamento di Dirigenti Scolast, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore non costituiti in giudizio;

nei confronti

Dott.Ssa Stefania Neroni, Dott.Ssa Linda Usai, Dott. Scotto di Tella Mauro, Dott.Ssa Patrizia di Lorenzo, Dott.Ssa Maria Rosaria Visone, Dott.Ssa Marzia Mancini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.:

-dei seguenti atti, in via principale, in parte qua quindi nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto:

-dell'atto adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico in data 27.3.2019 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI . R. 0000395) e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione della ricorrente, quindi laddove la ricorrente non è inclusa tra gli ammessi alla prova orale e, in subordine, in toto;

- di tutti i verbali concorsuali, inclusi il verbale n. 1, il verbale n. 2, il verbale n. 3 del 25.1.2019 e relativi allegati incluso l'elenco dei componenti della Commissione e di tutte le Sottocommissioni concorsuali recante altresì le firme dei relativi componenti; il verbale n. 8 del 12.3.2019 della Sottocommissione n. 12 del suddetto Concorso quivi impugnato nonché il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto;

-dell'atto recante la “Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (...)”, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto, e ove occorrer possa, annullamento e/o

disapplicazione del “Quadro di riferimento della prova scritta” relativo al concorso in esame se inteso e/o ritenuto contrario alla pretese quivi fatte valere dalla ricorrente;

- della “Scheda di valutazione prova Codice elaborato: 3139” relativa alla ricorrente;

- annullamento e/o disapplicazione dell'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto “corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018 per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico” nonché di ogni altro atto, inclusi: l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”; l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; l'atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto;

-annullamento e/o disapplicazione dell'atto adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, il 31.12.2018 (m-pi AOOPIIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0002080) e dell'allegato A recante “Elenco Sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G n. 1259 del 23.11.2017), nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto;

-annullamento e/o disapplicazione dell'atto del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) “Corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente;

- annullamento e/o disapplicazione del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (...)” e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente;

- degli atti di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici e di tutti gli atti relativi alle successive modifiche nonché dei decreti di nomina e composizione della Commissione e delle Sottocommissioni nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, delle Sottocommissioni, inclusi quindi quelli della Sottocommissione n. 12 del suddetto concorso in esame nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto;

- annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicati sul sito internet del predetto concorso il 29.4.2019 e che hanno individuato al riguardo la data del

20.5.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine

perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO